



Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti – Pescara

n. e data di protocollo attribuiti automaticamente dal sistema di gestione documentale di Ateneo

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 5 Contratti di Ricerca di cui all’art 22 L. 240/2010 (D.D. MUR n. 47 del 20/02/2025) reclutamento di Ricercatori internazionali post-dottorato.

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la L. 07/08/1990, n. 241, e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto la L. 05/02/1992, n. 104, e s.m.i., “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Visto il D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174, e s.m.i., “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

Vista la L. 27/12/1997, n. 449, e s.m.i., “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368, e s.m.i., “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”;

Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Vista la L. 15/04/2004, n. 106, e s.m.i., “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”;

Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE, e s.m.i., "Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori";

Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, e s.m.i., "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, e s.m.i., "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Vista la L. 09/01/2009, n. 1, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89 valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, e ss.mm.ii., "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 22 come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito in L. n. 79/2022;

Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Vista la L. 12/11/2011, n. 183 *"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"* e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato *"Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"*;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, e s.m.i., "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";

Vista la L. 06/11/2012, n. 190, e s.m.i., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L. n. 300 del 20/05/1970 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" in particolare l'art. 7;

VISTO il vigente CCNL Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021, in particolare gli articoli dal n. 22 al n. 29 della parte comune;

VISTO il Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024) stipulato in data 18/03/2025;

Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 06/03/2019;

Visto il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

Vista la legge 30/12/2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, S.O.;

Visto il D.L. 30/12/2023, n. 225 (Decreto Milleproroghe 2024), “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, in L.23/02/2024, n.18;

VISTO il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe 2024) “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” pubblicato in GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024, convertito con modificazioni in L. n. 15 del 21/02/2025 GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025 ed entrata in vigore del 25/02/2025;

Visto il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 – convertito nella L. n. 79/2022 di riforma delle norme sul reclutamento del personale universitario, entrata in vigore il 30.06.2022 – art 14 comma 6 septies recita: *"Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni....."*;

Vista la nota MUR AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del 08/07/2022, contenente chiarimenti in merito al D.L. n. 36/2022 e alla sua legge di conversione, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 50360 del 11.07.2022, con cui l’art. 14 comma 6-septies ha riscritto integralmente l’articolo 22 della legge n. 240 del 2010, introducendo la nuova figura dei contratti di ricerca: *...."i contratti di ricerca hanno durata biennale. Qualora afferiscano a progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale la durata dei contratti di ricerca può essere estesa di un ulteriore anno, conducendo così a una complessiva durata triennale. In ogni caso, i singoli contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni e il tempo massimo per il quale si può essere titolari di contratti di ricerca, anche presso istituzioni diverse, non può superare i cinque anni. Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 22 si prevede che possono essere destinatari di tali contratti esclusivamente coloro che sono in possesso (o che stanno comunque conseguendo, ai sensi del secondo periodo del citato comma 4) il titolo di dottore di ricerca, ovvero, laddove previsto, quello di specializzazione di area medica"*;

Visto il D.M. n. 456 del 10/05/2023 “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18 co. 1 lett. b della L. 240/2010”;

Visto D.L. del 10 maggio 2023, n. 51 Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 (in G.U. 05/07/2023, n. 155);

Visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024 - Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede *"I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'inquadramento dei professori*

di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge”;

Vista la Missione 4 Componente 2 del PNRR, “Dalla ricerca all’impresa” che mira a sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, ed in particolare, l’Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, che ha l’obiettivo di fornire nuove opportunità ai giovani ricercatori, al fine di offrire loro concrete possibilità di crescita professionale in Italia;

Considerato che l’Investimento 1.2 ha l’obiettivo di sostenere le attività di ricerca di giovani ricercatori – sul modello dei bandi dello European Research Council (ERC) e Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF), Sigillo di eccellenza e ricercatori internazionali post-dottorato;

Visto Decreto Direttoriale MUR n. 47 del 20 febbraio 2025 per l’assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa» - Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Dato atto che l’Ateneo ha sottomesso la propria “Manifestazione di interesse all’assunzione di ricercatori post-dottorato” in data 7 marzo 2025, e pertanto entro i termini indicati dal Decreto Direttoriale n. 47 del 20 febbraio 2025 al MUR – Direzione Internazionalizzazione, proponendo n. 20 progetti in ordine di prioritaria ammissione come richiesto dal Ministero;

Dato atto che con Decreto Direttoriale 21 marzo 2025, n. 3866, acquisito al Protocollo generale di Ateneo con n. 24966/2025 del 31/03/2025, di comunicazione formale di avvenuta pubblicazione degli elenchi assegnazione posizioni CENTRO-SUD “nelle more del perfezionamento delle istruttorie formali” con cui veniva comunicata l’ammissione a finanziamento dei primi 5 progetti presentati dall’Ateneo in sede di Manifestazione di interesse;

Visti gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dal Decreto Direttoriale n. 47 del 20 febbraio 2025 e le tempistiche previste per i soggetti attuatori;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta straordinaria del 09/04/2025 ha deliberato di ratificare, nelle more del perfezionamento delle istruttorie formali del Ministero, la partecipazione dell’Ateneo al decreto di assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato di cui al D.D. n. 47 del 20/02/2025 e di autorizzare l’indizione della procedura per le n. 5 (cinque) posizioni ammesse di cui all’art 8 del D.D. n. 47 del 20/02/2025;

VISTI i seguenti Decreti d’urgenza con i quali i Dipartimenti interessati hanno richiesto l’indizione delle procedure e contestualmente fornito le indicazioni necessarie per l’emanazione:

- 1) DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Decreto n. 35 prot. n. 382 dell’08/04/2025,
- 2) Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE Decreto n. 14 prot. n. 739 dell’08/04/2025;
- 3) Dipartimento di MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO Prov. D’urgenza prot. n. 1156 dell’08/04/2025 ;
- 4) Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI Decreto n. 41 prot. n. 645 dell’08/04/2025;
- 5) Dipartimento di INGEGNERIA e GEOLOGIA Decreto n. 24 prot. n. 1097 dell’8/04/2025;

DATO ATTO che i CUP generati per i suddetti finanziamenti sono:

- 1) Dipartimento di ECONOMIA CUP. N. D53C25000699995;
- 2) Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE CUP. N. D53C25000590005;
- 3) Dipartimento di MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO CUP N. D73C25000610005;
- 4) Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI CUP N. D72I25000070001;
- 5) Dipartimento di INGEGNERIA e GEOLOGIA CUP N. D53C25000610005;

Vista la sentenza TAR Pescara n. 252/2021 resa nei confronti dell’Università di Chieti-Pescara, ove si legge che “i requisiti di ammissione devono essere mantenuti e verificati non solo al momento della domanda, ma per tutto il corso della procedura, atteso che il loro venir meno deve determinare l’esclusione in qualsiasi momento fino al termine della stessa”;

Richiamato lo **Statuto dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara** emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e ss.mm.ii;

Richiamato il **"Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca"** emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597, da ultimo modificato con D.R. n. 631 del 20.05.2021;

Richiamato il **"Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale "** emanato con D.R. n. 953 del 16.06.2022;

Richiamato il **"Regolamento di Ateneo per il conferimento di Contratti di Ricerca"** emanato con Decreto d'urgenza D.R. n. 486/2025 prot. n. 26603 del 04/04/2025;

L'uso del genere maschile è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

In applicazione del D.M. n. 639 del 02/05/2024, ogni riferimento agli S.C., contenuto nel presente bando, deve intendersi riconducibile al corrispondente GSD;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione del bando nelle more della pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento, per rispettare la scadenza ministeriale di stipula dei contratti entro il 15 maggio 2025,

Ritenuto opportuno precisare che, qualora l'Ente finanziatore chieda all'Università la restituzione delle somme oggetto del contratto per cause riconducibili ad inadempienze della prestazione di ricerca, l'Università procederà al recupero del medesimo importo direttamente nei confronti del percettore.

DECRETA

Art. 1 – Oggetto della selezione

Sono autorizzate ed indette le procedure selettive tramite valutazione comparativa per il conferimento di n. 5 contratti di ricerca ex art. 22 L. n. 240/2010 - come modificato dal D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni in L. n. 36/2022 – e del D.D. MUR n. 47/2025, come meglio indicati e descritti negli Allegati denominati "SCHEMA PROGRAMMA" che costituiscono parte integrante del presente Bando.

La selezione si attua mediante valutazione comparativa. Gli elementi di valutazione e le modalità del colloquio sono riportati nel presente bando.

Il colloquio si terrà in data 07 maggio alle ore 12:00 ora italiana.

La sede dove si terrà il colloquio o il link ai fini del collegamento telematico su Teams dei candidati sarà indicato nel verbale della prima riunione della Commissione giudicatrice.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione

I requisiti sono quelli indicati dal D.D. n. 47/2025 Ministero Università e Ricerca ai fini dell'ammissione al finanziamento.

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 8 e dell'art. 5 comma 1 dell'avviso di cui al D.D. MUR n. 47/2025, e quindi:

le candidate e i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, **in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente alla data di scadenza di presentazione della domanda**, conseguito in Italia o all'estero e che:

hanno concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo, di almeno 3 mesi, di formazione e ricerca all'estero e che non hanno maturato una consolidata esperienza nella gestione dei gruppi di ricerca e non sono in una posizione contrattuale tale da garantire loro una stabile prospettiva di carriera nell'ambito della ricerca.

In tale definizione sono compresi coloro che:

- alla data del 20 febbraio 2025 (data di pubblicazione del D.D. n. 47/2025) non hanno compiuto il 41esimo anno di età

oppure

- alla data del 20 febbraio 2025 (data di pubblicazione del D.D. n. 47/2025), non hanno compiuto il 46esimo anno di età e hanno completato il PhD da massimo 7 anni.

Le candidate e i candidati devono, inoltre, trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca;
- dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale;
- non avere o non aver avuto un contratto Full Time Equivalent (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo.

Nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarato il riconoscimento ai fini accademici.

Si precisa, che in applicazione del D.D. n. 47 del 20/02/2025, il possesso della specializzazione in area medica non costituisce requisito di partecipazione ai fini della presente procedura.

Non possono partecipare alla selezione:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.P.R. n.382/1980;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ex art.24 L. n.240/2010 come modificato dalla L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ud'A.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore notificato all'interessato.

All'atto della sottoscrizione del contratto il sottoscrittore deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati fin dal momento della presentazione della domanda; gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale sopravvenuta variazione dei requisiti di partecipazione, che dovranno essere confermati in sede di assunzione.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

ART. 3 DOMANDA. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E TERMINI.

Le domande devono essere redatte preferibilmente secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (allegato mod. A), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa:

- nome e cognome e codice fiscale;
- la data ed il luogo di nascita;
- 1) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 2) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico, con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- 3) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonché:
 - di aver concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo, di almeno 3 mesi, di formazione e ricerca all'estero;
 - di non aver maturato una consolidata esperienza nella gestione dei gruppi di ricerca;
 - di non essere in una posizione contrattuale tale da garantirgli una stabile prospettiva di carriera nell'ambito della ricerca;
 - di non aver compiuto, alla data del 20 febbraio 2025 (data di pubblicazione del D.D. n. 47/2025), il 41esimo anno di età oppure di non aver compiuto, alla data del 20 febbraio 2025 (data di pubblicazione del D.D. n. 47/2025), il 46esimo anno di età e di aver completato il PhD da massimo 7 anni;
- 4) preferibilmente indirizzo PEC al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale oppure il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;
- 5) i cittadini stranieri devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) **per l'affidamento di quale contratto di ricerca intendano concorrere;**
- 8) di non essere personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n.382/1980;
- 9) di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ex art.24 L. n.240/2010 come modificato dalla L. n.79/2022 di conversione del D.L. n.36/2022;
- 10) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e

presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

11) di non aver usufruito di contratti di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge n. 79/2022 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 5 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il concorrente dovrà dichiarare l'eventuale sussistenza dei rapporti intrattenuti con gli Enti di cui all'art. 22 a titolo di contratti di ricercatore a tempo determinato, indicando puntualmente l'Ente conferente la tipologia di rapporto e l'esatta durata dello stesso;

12) di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione del MOD. che costituisce parte integrante del bando.

13) eventuale dichiarazione relativa all'essere dipendente di una Pubblica Amministrazione con precisazione circa il rapporto di lavoro:

- ☐ a tempo determinato;
- ☐ a tempo indeterminato;
- ☐ parasubordinato con contratto.

La domanda deve essere redatta per il programma di ricerca a cui l'istante voglia partecipare.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, circa l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo, **entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line d'Ateneo.**

N.B.

Stante la chiusura programmata di tutte le strutture dell'Ateneo prevista dal 01/05/2025 al 04/05/2025 (rif.to: disposizione direttoriale prot. n. 92589/2024), si precisa che in tale periodo non sarà possibile agli uffici fornire ai candidati, se richiesto, eventuale supporto tecnico e/o eventuali chiarimenti e informazioni.

MODALITA' di presentazione della domanda:

Sarà cura del candidato trasmettere – più opportunamente – con le modalità di seguito indicate:

- 1) a mano presso il Servizio Protocollo di Ateneo** Via dei Vestini, n. 31 - 66100 CHIETI SCALO (CH) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - fatti salvi i previsti giorni di chiusura programmata dell'Ateneo;
- 2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento** entro il termine perentorio previsto. Farà comunque fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante;
- 3) inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC)**, di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82¹- dal

proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC *"domanda per contratto di ricerca –....."* e indicare il gruppo scientifico disciplinare/settore scientifico disciplinare). Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.**

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il gruppo scientifico disciplinare e il settore scientifico-disciplinare.

Art. 1, lettera s): "... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

Art. 21 del comma 2 che così recita: "... Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. *Firma digitale*

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il gruppo scientifico disciplinare e il settore scientifico- disciplinare."

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Alla domanda formulata il candidato dovrà allegare, ai fini della valutazione, il proprio curriculum vitae, le pubblicazioni ed i titoli ritenuti utili ai fini della candidatura, nonché il progetto da presentare sia in lingua italiana che in lingua inglese.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale avverrà da parte dei commissari nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione e
Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di dichiarare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato PDF e dei certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione scientifica e, in ogni caso, prodotti all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

L'Amministrazione universitaria non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

ART. 4 POSSESSO TITOLI E CURRICULUM PROFESSIONALE.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente Bando, alla domanda dovranno essere altresì **allegati** i seguenti documenti:

- 1) **dettagliato curriculum della propria attività scientifica e professionale nella quale siano indicati lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati mediante progetti, contratti, borse di studio o incarichi di ricerca svolti sia in Italia che all'estero;** (mod. F);
- 2) **Progetto per l'esecuzione del programma di ricerca per cui si intende partecipare (vedi SCHEDA PROGRAMMA), da redigere sia in lingua Italiana che in lingua inglese;**
- 3) **elenco dei titoli presentati sotto forma di autocertificazione o in copia conforme all'originale mod. "C";**
- 4) **elenco delle pubblicazioni e prodotti allegati e relativa descrizione mod. "C";**
- 5) **autocertificazioni come previste dall'allegato "B" del presente bando;**
- 6) **fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.** [L'allegazione della fotocopia del documento è obbligatoria].

Nel caso di inoltro tramite PEC si ricorda di utilizzare il formato PDF.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per le **pubblicazioni scientifiche** il candidato potrà allegare alla domanda, le medesime in fotocopia, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui se ne attesti la conformità all'originale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero le medesime in formato PDF o su supporto informatico USB.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1 (SCHEDA PROGRAMMA).

E' onere del candidato allegare le pubblicazioni per la valutazione della Commissione, in difetto le pubblicazioni elencate e non pervenute non saranno valutate dalla suddetta Commissione.

Si precisa che sono ammesse alla valutazione le pubblicazioni in corso di stampa ed in questo caso solo se sarà allegata la lettera di accettazione dell'Editore.

Si invita il candidato a verificare il numero massimo di pubblicazioni da presentare indicato nella SCHEDA PROGRAMMA allegata al Bando. In caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di sottomissione della domanda, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui alla SCHEDA PROGRAMMA.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire la valutazione.

ART. 5 DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITA'.

Con riferimento al regime delle incompatibilità si rinvia a quanto previsto dagli artt. 15 e 15-bis del **“Regolamento di Ateneo per il conferimento di Contratti di Ricerca”** emanato con Decreto d’urgenza D.R. n. 486/2025 prot. n. 26603 del 04/04/2025, reperibile al seguente link: <https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa/regolamenti>.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

Con riferimento alla Commissione esaminatrice si rinvia a quanto previsto dagli artt. 7 e 9 del **“Regolamento di Ateneo per il conferimento di Contratti di Ricerca”** emanato con Decreto d’urgenza D.R. n. 486/2025 prot. n. 26603 del 04/04/2025, reperibile al seguente link: <https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa/regolamenti>.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

1) La selezione si effettua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare sia l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione sia il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

3) La valutazione comparativa dei candidati è effettuata sulla base dei titoli desunti dal curriculum e dei seguenti criteri:

a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;

b) qualità, quantità e significatività dell'attività di ricerca, indicata nel *curriculum* scientifico-professionale, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;

c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione.

4) Il colloquio è volto a meglio valutare quanto indicato nei punti a), b) e c) che precedono, a verificare l'attitudine alla ricerca del candidato con riferimento alla tematica di cui al programma di ricerca indicato nel bando, nonché ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. Al colloquio potranno essere attribuiti 30 punti.

5) La Commissione Giudicatrice predetermina, nella prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, le modalità di valutazione dei candidati e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento per la loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

6) Ai fini della selezione, la Commissione dispone di 100 punti di cui 10 riservati ai titoli, 60 punti riservati alla valutazione degli elementi di cui al comma 3 lett. a), b), c) del presente articolo e 30 punti riservati al colloquio.

7) La Commissione, in sede di valutazione procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione stabilito nel primo verbale, di un motivato giudizio e alla quantificazione del relativo punteggio. La valutazione indicata avverrà successivamente all'effettuazione del colloquio.

8) Per ogni candidato la Commissione valutatrice deve attribuire il punteggio ai titoli valutati.

9) Il colloquio, che a discrezione della Commissione potrà svolgersi in modalità telematica, è volto ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica e sul programma indicato nel bando. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando. Il colloquio potrà avvenire in inglese.

Stante l'accelerazione richiesta dal DD 47/2025, le modalità del colloquio sono quelle previste dal successivo art. 9.

10) La Commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della somma dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione. **La selezione si intende superata con un punteggio minimo di punti 60 su 100.**

11) In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

IMPORTANTE: I CANDIDATI SONO INVITATI a controllare periodicamente la sezione del sito

<https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/contratti-di-ricerca> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi.

Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/contratti-di-ricerca> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati.

La procedura concorsuale si conclude con la nomina del vincitore e con la formazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE IN MODALITA' TELEMATICA.

In applicazione del D.R. n. 953 prot. n. 43861 del 16/06/2022 con cui è stato emanato il "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali e selettive di reclutamento del Personale" le sedute della Commissione si svolgeranno in modalità telematica.

I membri delle commissioni giudicatrici partecipano alla seduta utilizzando, di norma, i propri dispositivi telematici, secondo le modalità previste nel predetto Regolamento.

ART. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE

Il colloquio si terrà in data 07 maggio alle ore 12:00 ora italiana.

La sede dove si terrà il colloquio o il link ai fini del collegamento telematico su Teams dei candidati sarà indicato nel verbale della prima riunione della Commissione giudicatrice.

Il colloquio potrà avere luogo con la modalità telematica da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, stanti le pattuizioni in essere circa la condivisione dei dati.

In tal senso nella compilazione della domanda **il candidato dovrà comunicare il proprio indirizzo mail** al fine di ricevere il link per l'espletamento del colloquio. Sarà cura della Commissione organizzare la riunione su teams inoltrando all'indirizzo e-mail del candidato il link per la connessione.

E' richiesto, inoltre, l'invio - contestualmente alla domanda - dell'allegato mod. E "Dichiarazione di accettazione modalità telematica" debitamente firmato.

Il colloquio dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;
- b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
- c) pubblicità delle prove;
- d) garanzia di certa identificazione dei candidati.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video deve in ogni caso consentire:

- a) la visualizzazione del candidato durante l'intera prova;

- b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione.

Al pare dei membri delle commissioni giudicatrici i candidati partecipano alla seduta relativa ai colloqui utilizzando i propri dispositivi telematici.

L'Università d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

Il colloquio in modalità telematica sarà preceduto dalle seguenti attività preliminari:

- a) il candidato deve accettare formalmente la modalità telematica impegnandosi a non utilizzare strumenti di ausilio e a garantire l'assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della prova;
- b) il candidato deve attestare di essere consapevole che l'Università Gabriele d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
- c) il collegamento telematico tra i membri della commissione e tutti i candidati deve necessariamente avvenire nella data e nell'orario prestabilito dalla commissione di concorso, come risultante da calendario pubblicato sul sito di Ateneo;
- d) Il collegamento deve essere audio e video;
- e) la seduta è condotta dal Presidente della commissione che deve verificare tempestivamente il funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della commissione. A tal fine, è richiesto ai candidati di avviare la connessione almeno 20 minuti prima dell'inizio della seduta telematica;

Si precisa che sarà facoltà della Commissione, mediante comunicazione del Presidente – una volta contattati i candidati tramite l'indirizzo mail comunicato – invitare tutti i candidati ed eventuali altri presenti alla call ad entrare nella piattaforma Microsoft Teams tramite il link di collegamento all'uopo creato dalla Commissione stessa.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento della discussione o della prova, per motivi tecnici, non sia in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

In ogni caso dovrà essere assicurata l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

Al fine di sostenere il colloquio nella modalità telematica i candidati dovranno, nella domanda di partecipazione, fornire il proprio indirizzo mail garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio sia dotata sia di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - sia di microfono e cuffie/casse audio. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il documento identificativo e copia della domanda presentata.

Si precisa che il candidato dovrà risultare reperibile al contatto mail/cellulare previamente indicato in domanda, nel giorno e orario indicati per il colloquio.

L'omessa o errata comunicazione del contatto personale saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

In caso di mancata risposta e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito la Commissione immediatamente tenterà di contattare il candidato sia via mail sia chiamandolo al numero di cellulare per invitarlo a rispondere alla chiamata e, dunque, sostenere il colloquio. Anche l'omessa risposta sarà considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata del colloquio. In caso di interruzione della connessione trova applicazione quanto previsto in precedenza.

Anche la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda o della copia della domanda medesima, saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

Spetterà al candidato fornir prova delle cause e/o anomalie e/o criticità tecniche non imputabili a colpa o inerzia del candidato che gli hanno impedito di partecipare al colloquio. In tal caso il candidato, nell'immediatezza, dovrà darne notizia alla Commissione via mail.

Il colloquio si svolgerà con le seguenti modalità:

- a) successivamente all'attivazione del collegamento e all'espletamento delle attività preliminari su indicate, il Presidente della commissione verifica l'elenco degli ammessi al colloquio e provvede alla loro identificazione;
- b) l'ordine di discussione viene individuato tramite sorteggio e il Presidente della commissione invita il primo candidato a prepararsi;
- c) la commissione procede all'espletamento del colloquio con il primo candidato e, successivamente, con ciascuno degli altri candidati;
- d) dopo l'espletamento delle prove il Presidente della commissione chiude la seduta con i candidati e il relativo collegamento telematico;
- e) la commissione prosegue la seduta senza la presenza dei candidati e procede alla valutazione di ciascun candidato attribuendo il punteggio in relazione ai criteri stabiliti nella riunione preliminare;
- f) il segretario della commissione, ovvero il Presidente della commissione, redige il verbale che viene letto collegialmente dai membri della commissione ed è sottoscritto da tutti i commissari. I commissari che non dispongono di dispositivi di firma digitale rilasciano le proprie dichiarazioni di concordanza che sono allegate al verbale e conservate a cura del segretario, ovvero del Presidente della commissione. Il verbale è trasmesso all'ufficio preposto dell'Amministrazione a chiusura della procedura concorsuale unitamente agli eventuali verbali relativi alle altre sedute.

ART. 10 - MODALITA' RELATIVA ALLA PRESA DI SERVIZIO.

L'assunzione del vincitore avrà luogo mediante l'effettiva presenza fisica.

Sarà cura dello stesso prendere accordi con il Responsabile della Ricerca per la migliore organizzazione delle attività di ricerca pur nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.

Ugualmente il vincitore avrà cura a seguito della presa di servizio prendere contatti con il Direttore del Dipartimento presso il quale saranno svolte le attività di ricerca.

ART. 11 - DISPOSIZIONE GENERALE.

Si invitano gli interessati a voler controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/contratti-di->

[ricerca](#) nella quale è pubblicato il presente bando di concorso.

Si dà atto che il presente Bando sarà pubblicato in inglese, assicurandone adeguata pubblicità.

ART. 12 CONFERIMENTO DEL CONTRATTO DI RICERCA.

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando al seguente link: <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/contratti-di-ricerca>.

Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il Dipartimento può procedere ad una nuova proposta di chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

La graduatoria resta in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti.

Con il vincitore di ciascuna procedura verrà stipulato contratto per lo svolgimento delle attività di ricerca che sarà sottoscritto dal Rettore dell'Università di Chieti-Pescara e dal Responsabile della Ricerca.

Entro (10) dieci giorni dall'approvazione degli atti, l'interessato è invitato a sottoscrivere il relativo contratto in forma scritta presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale – Area del Personale - Divisione 13 - Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL.

Il contratto Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma e fatti salvi casi di forza maggiore documentati, entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. È possibile la conclusione del contratto anche mediante il c.d. scambio delle firme da effettuarsi in modalità telematica via mail o PEC mediante messaggi con allegato il contratto in formato PDF firmato olograficamente o digitalmente.

Per esigenze connesse alle tempistiche dettate dal D.D. n. 47/2025 di finanziamento, a pena di decadenza il vincitore dovrà:

- **comunicare l'accettazione del contratto entro il 12 maggio 2025 ore 15.**
- **stipulare il contratto entro e non oltre il 15 maggio 2025 ore 15.**

Il vincitore sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) la data e il luogo di nascita;
- 2) il godimento dei diritti politici;
- 3) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini stranieri devono autocertificare, altresì, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
- 4) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente allo stesso;
- 5) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli Enti indicati nell'art. 4 del presente bando.
- 6) di non essere dipendente di Amministrazione Pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato con contratto;

7) ovvero di essere dipendente di Amministrazione Pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di aver ottenuto il provvedimento di aspettativa dal servizio presso la Pubblica Amministrazione (rif. Regolamento per il conferimento di Contratti di Ricerca art.15).

Qualora il vincitore sia affetto da imperfezioni fisiche, il certificato deve farne menzione, indicando se tali imperfezioni, possano menomare l'attitudine alla collaborazione ad attività di ricerca. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettivo inizio dell'attività di collaborazione.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale saranno soggetti, da parte dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

I regolamenti d'ateneo ed in particolare quello relativo alla disciplina del conferimento dei Contratti di ricerca, il Codice Etico d'Ateneo ed il Codice di Comportamento d'Ateneo, sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa/regolamenti>.

Ai fini della determinazione della data di presa di servizio, possono essere giustificati soltanto eventuali ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.

Eventuali differimenti della data d'inizio dell'attività di ricerca o eventuali interruzioni della medesima, verranno consentiti solo ove il vincitore o titolare del contratto di ricerca, dimostri di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D. Lgs. n. 151 del 26/3/2001).

Nei confronti del titolare del contratto di ricerca che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

ART. 13 TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO.

1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito dal Consiglio di Amministrazione in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, L. n.240/2010 pari ad € 38.986,59 lordo percipiente (pari ad € 54.061,38 lordo Ente).

2) Al contratto di lavoro trovano applicazione le previsioni del CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE SUL CONTRATTO DI RICERCA ex ART. 22 LEGGE N. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024) stipulato in data 18/03/2025;

3) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

4) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla

responsabilità civile.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, e nei limiti di compatibilità del presente Bando, si rinvia alle previsioni del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ex art 22 della L. n. 240/2010 emanato con DR n. 486/2025 – prot. n. 26603 del 04/04/2025 e reperibile al seguente link <https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa/regolamenti> da intendersi qui integralmente richiamato

ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. D).

Il presente decreto sarà acquisito nell'apposito registro dei decreti di questa Amministrazione.

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Donatella DI FELICE – Divisione 13 – Personale Docente – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori – Via dei Vestini n. 31 – 66100 Chieti Scalo (CH) tel. 0871/3556760/6080/6058/-6057 e-mail contrattidiricerca@unich.it.

**IL RETTORE
(Prof. Liborio STUPPIA)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI:

scheda PROGRAMMA

Mod. A fac simile domanda;

Mod. B dichiarazione di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Mod. C elenco titoli/pubblicazioni;

Mod. D informativa dati personali;

Mod. E Dichiarazione accettazione modalità telematica;

Mod. F (CV formato Europeo.)

ADRU/VA/DIV13/VA/SRPDR/DDF/vdo

Area Dirigenziale delle Risorse Umane
Divisione 13 – Personale Docente
Settore reclutamento personale docente e ricercatori
Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI (ITALY)
Tel.: 0871 3556760-6057-6058-6095-6097-6336-6382-6749-6758 - Fax: 0871 3556102
e-mail: reclutamento.doc@unich.it PEC: ateneo@pec.unich.it Sito web: www.unich.it